



LA NOBILTÀ NELLA REPUBBLICA ITALIANA

Por PIER FELICE DEGLI UBERTI Y PALERMO (*)

IL REGNO D'ITALIA

L'Italia è una nazione relativamente giovane in quanto l'unione nazionale si realizzò anche se non ancora completamente il 17 marzo 1861 quando venne proclamato il Regno d'Italia, che andava a riunire sotto la persona di un solo sovrano costituzionale, Vittorio Emanuele II, vari stati quali: Regno di Sardegna, Regno del Lombardo-Veneto, Ducato di Parma e Piacenza, Ducato di Modena e Reggio, Granducato di Toscana, Stato Pontificio, Regno delle Due Sicilie.

Nel Regno d'Italia l'articolo 79 dello Statuto albertino (1) stabilisce: *«I titoli di nobiltà sono mantenuti per coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi»*.

(*) Presidente dell'International Commission for Orders of Chivalry, della «Commissio des prix et médailles» de la Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique, della Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, ecc., dell'Istituto Araldico Genealogico Italiano, Segretario generale dell'Académie Internationale de Généalogie e Accademico dell'Académie Internationale d'Héraldique.

(1) Lo Statuto del Regno o Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia noto come Statuto albertino dal nome del re che lo promulgò, Carlo Alberto di Savoia-Carignano, fu adottato dal Regno sardo-piemontese il 4



La disposizione include due distinti aspetti: quello dei titoli preesistenti al Regno d'Italia, e la prerogativa regia di conferire nuovi titoli.

Riguardo al primo aspetto «*giova precisare che non solo i titoli italiani preunitari, in virtù della annessione, acquistarono valore nell'ordinamento sardo, e quindi in quello italiano, ma le stesse leggi araldiche di quegli stati furono integralmente recepite in quell'ordinamento...*» (2).

Cioè, ai fini dell'individuazione dei titoli nobiliari degli stati preunitari, si operava un rinvio alle rispettive fonti di regolamentazione.

Da precisare anche che tali titoli erano ormai ridotti alla stregua di semplici onorificenze, prive di qualsiasi contenuto privilegiato, ma in armonia col principio di uguaglianza civile proclamato dallo stesso Statuto albertino, questa concezione veniva ora ad estendersi a tutto il territorio nazionale.

Lo Statuto faceva riferimento al diritto ai titoli, intendendo collocare il titolo nobiliare —ed è in tal senso la costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale— nel complesso dei diritti inscindibili dalla personalità umana, che fanno parte del patrimonio morale di chi li possiede.

Questo diritto soggettivo al titolo nobiliare viene così a trovare la sua naturale tutela nella Magistratura ordinaria, in base al fondamentale articolo 2 della legge sul contenzioso amministrativo (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E): «*Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questioni di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano ema-*

marzo 1848 e fu definito, nel *Preambolo* autografo dello stesso Carlo Alberto, «Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia». Il 17 marzo 1861, con la fondazione del Regno d'Italia, divenne la carta fondamentale dell'Italia unita e rimase formalmente tale, pur con modifiche, fino al 1° gennaio 1948, quando entrò in vigore la Costituzione della Repubblica italiana.

(2) Carlo MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, Vol. III, Giuffrè, Milano, pag. 93.



nati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa».

Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 79 dello Statuto, la prerogativa regia di conferire titoli nobiliari va intesa alla luce del sistema costituzionale imposto dallo Statuto: in tal modo la *facultas nobiletatis* non deriva al re da un *ius maiestaticum* al di fuori e magari al di sopra dello Statuto, ma trova nella stessa norma statutaria la propria ragion d'essere: il diritto riservato al re in materia nobiliare rappresentava una prerogativa personale ricollegantesi all'esercizio della sovranità secondo le forme del sistema costituzionale, e nel cui esplicamento il sovrano era coperto dalla responsabilità ministeriale.

LA REGIA CONSULTA ARALDICA

Con Regio Decreto 10 ottobre 1869, n. 5318 fu istituita la Consulta Araldica, «*per dare pareri al governo in materia di titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche onorificenze*»; essa divenne il massimo organo consultivo in campo araldico dell'ordinamento monarchico italiano e non vi è alcun dubbio circa la sua *non giurisdizionalità*, in quanto la legge attribuisce il conoscere di tale materia all'autorità giudiziaria ordinaria.

La Consulta Araldica funzionò dapprima presso il Ministero dell'interno e fu costituita di otto membri, dei quali quattro senatori, ma venne in seguito posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta di ben diciotto membri (Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651).

Modificata a più riprese sia nella composizione che nelle funzioni, risultò, nell'ultimo provvedimento normativo del regime monarchico (articoli 51-52-53 Regio Decreto 1943) così formata: il Capo del Governo (presidente); il primo Presidente della Corte di Cassazione, il presidente del Consiglio di Stato, il presidente della Corte dei Conti, l'avvocato generale dello Stato (membri di diritto); due rappresentanti del gran Consiglio del fascismo, due della Camera dei fasci e delle corpora-



zioni, due del Senato, quattro in rappresentanza delle famiglie nobili iscritte, quattro in rappresentanza dei regi Istituti storici, delle regie Deputazioni, e delle regie Società di storia patria (membri scelti).

Tutti i membri della Consulta erano nominati con decreto reale su proposta del Capo del Governo e, tranne quelli di diritto, rimanevano in carica cinque anni, ma potevano essere rinnovati; chiamati «consultori» erano presieduti dal Capo del Governo o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; erano assistiti da un cancelliere, anch'esso nominato con decreto reale.

Le loro amplissime funzioni consultive, sulle quali deliberavano a maggioranza, sono riepilogate dal già nominato articolo 51 del Regio Decreto 1943: «*dare pareri su richiesta, per i provvedimenti in materia nobiliare e araldica*».

Accanto alla Consulta Araldica venne creata la Giunta Permanente Araldica (Regio Decreto 11 dicembre 1887, n. 51-6), costituita da alcuni membri della Consulta stessa; il Regio Decreto 1943 la compose di otto commissari (articolo 54).

La competenza tra i due organi era così suddivisa: la Giunta era chiamata a dare il suo parere su tutti i *provvedimenti di giustizia*, ed essendovi identità di opinioni tra il Commissario del re e la Giunta, il provvedimento era senz'altro emanato; la Consulta entrava invece in funzione quando per i provvedimenti di giustizia vi fosse disparità di vedute tra il Commissario del re e la Giunta; inoltre era investita dei *provvedimenti di massima*, ovvero quando la decisione comportasse soluzioni a problemi generali, sui quali era necessario emanare massime di portata generale; inoltre poteva esser chiamata a pronunciarsi sui *provvedimenti di grazia* quando il Commissario del re riteneva opportuno richiederle un parere.

Esisteva una sorta di rapporto gerarchico tra Giunta e Consulta, potendo quest'ultima essere investita (in via amministrativa) dei reclami nei confronti delle decisioni della Giunta.

Vi erano tuttavia altri organi che completavano il complesso sistema: le Commissioni araldiche regionali, che vennero insediate una per ogni regione storica italiana per meglio ap-



profondire lo studio sulla nobiltà locale; il Commissario del re presso la Consulta Araldica, organo coordinatore tra il sovrano e gli organi araldici; e l'Ufficio araldico, ordinato burocraticamente e formato da funzionari ministeriali di concetto e di ordine per l'evasione e la registrazione delle pratiche.

Possiamo tracciare uno schema del procedimento che veniva adottato per il riconoscimento degli attributi nobiliari (provvedimenti di giustizia): presentazione delle istanze da parte degli interessati, esame preventivo del Commissario del re, che le inviava alle Commissioni regionali per ulteriori indagini a livello locale; corredate dei pareri di questi due organi, le istanze venivano sottoposte all'esame della Giunta araldica permanente; in caso di contrasto di opinioni ci si rivolgeva alla Consulta.

Al termine dell'iter l'istanza era accolta, e veniva emanato il decreto di riconoscimento da parte del Capo del Governo, oppure respinta.

Effettuato senza successo il reclamo amministrativo presso la Consulta nei confronti dei provvedimenti della Giunta, il richiedente poteva convenire la Consulta Araldica avanti i Tribunali ordinari e chiedere in contraddittorio ad essa il riconoscimento preteso; in caso di risultato favorevole, la sentenza passata in giudicato era titolo sufficiente per obbligare la Consulta a procedere alle registrazioni nobiliari conseguenti alla pronunzia giudiziaria.

Il procedimento utilizzato per i *provvedimenti di grazia* (essenzialmente rinnovamenti di titoli nobiliari) era la seguente: l'istanza, indirizzata al re, veniva presa in esame dal Commissario del re il quale, udito il Capo del Governo, la sottoponeva al sovrano per la sua discrezionale decisione; nelle rinnovazioni di titoli era spesso inteso il parere (non obbligatorio né vincolante) della Consulta Araldica.

Dato che i provvedimenti di ammissione alla nobiltà dovevano essere registrati, a tal scopo il regolamento per la Consulta Araldica (Regio Decreto 5 giugno 1896), all'articolo 68, istituì i libri araldici, primo fra tutti il *Libro d'oro della Nobiltà Italiana*, creato ad uso della pubblica amministrazione e di cui i privati potevano ottenere certificati ed estratti.



PIER FELICE DEGLI UBERTI Y PALERMO

Il Libro d'oro contiene tutte le famiglie nobili che ebbero l'iscrizione con provvedimenti di grazia e giustizia; ogni famiglia ha una o più pagine, nelle quali sono annotati: paese d'origine, dimora abituale della famiglia, titoli ed attribuzioni nobiliari con indicazioni di provenienza e trasferibilità, provvedimenti regi e governativi, descrizione dello stemma e parte della genealogia documentata; per l'annotazione dei nomi dei discendenti diretti era sufficiente la presentazione degli atti di stato civile; i collaterali, sempreché il collegamento al capostipite fosse avvenuto posteriormente alla nobilitazione della famiglia, dovevano presentare la necessaria documentazione di stato civile, ma era richiesto anche il consenso di colui (o dei suoi aventi causa, se defunto) che aveva ottenuto la prima iscrizione della famiglia.

Altrimenti, ed era anche il caso più frequente per ragioni fiscali, si doveva chiedere ex novo il decreto di riconoscimento.

Da ciò deriva che l'iscrizione al Libro d'Oro era un semplice atto amministrativo e contro i relativi provvedimenti era possibile ricorrere al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

LA REPUBBLICA

Per disposizione dell'articolo XIV (3) delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948: «*I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come*

(3) La dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che questo articolo contenga norme sia di carattere programmatico che di carattere precettivo; le prime rifletterebero la progettata abolizione della Consulta Araldica, o meglio la sua trasformazione in un ufficio storico - araldico con funzioni più limitate, escluse le iscrizioni a carattere nobiliare; le seconde esprimerebbero due punti: *a)* il disconoscimento dei titoli nobiliari; *b)* il riconoscimento dei predicati dei titoli nobiliari come «parti del nome».



ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta Araldica». (4)

Pertanto la Repubblica italiana non ha abolito (5) i titoli nobiliari né ha proibito il loro uso da parte degli interessati, ma si è limitata a non riconoscerli.

Questo significa che sotto i dettami della Carta costituzionale del 1948 lo Stato italiano non emette più decreti di riconoscimento di titoli nobiliari né attribuisce a qualsivoglia persona, negli atti ufficiali, titoli nobiliari; né tanto meno vi accorda protezione. Di conseguenza vengono a cadere anche le sanzioni previste per coloro che portano titoli nobiliari non iscritti negli elenchi ufficiali nobiliari.

Viene inoltre stabilita la cognomizzazione dei predicati dei titoli esistenti al 28 ottobre 1922 (inizio del Regime fascista).

La Costituzione del 1948 ha quindi evidenziato due precetti innovativi nella legislazione: il primo di portata negativa (non sono riconosciuti i titoli nobiliari) ed il secondo di portata positiva; questi, con la cognomizzazione dei predicati, viene a conferire al titolare di un titolo nobile con predicato un diritto soggettivo perfetto, volto ad ottenere la stabile congiunzione del predicato stesso al proprio cognome di famiglia.

Il Costituente, anche se mosso da uno spirito egualitario, ha pertanto sentito l'esigenza più che l'opportunità di mantenere una certa tutela di quel *patrimonio storico nazionale* che è rap-

(4) Si noti che viene condotto alle estreme conseguenze il processo di democratizzazione riguardante antiche sopravvivenze, nel nostro diritto, di residui legittimistici e di diritto divino: per lo Statuto albertino i diritti di nobiltà, anche con qualifiche o predicati territoriali, non comportavano alcun tipo di privilegio, ed erano titoli puramente onorifici; ma l'articolo XIV delle disposizioni transitorie della Costituzione ha voluto eliminare anche questo residuo esteriore di antiche disuguaglianze tra i ceti sociali

(5) Carlo MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di diritto nobile italiano*, Vol. I, Giuffrè, Milano, pag. 23: «La Costituzione repubblicana del 1948 non ha - si noti bene - né abolito né proibito i titoli nobiliari. Si è limitata a non riconoscerli ufficialmente e a togliere di conseguenza quella protezione legale di cui essi godevano in regime monarchico. Per contro protegge in pieno i predicati nobiliari che vengono a far parte del nome con funzione "individuatoria"».



presentato dalle tradizioni nobiliari delle antiche casate italiane (6).

La rilevanza giuridica che la Carta costituzionale attribuisce ai predicati nobiliari si oggettiva dunque nella loro cognomizzazione e conseguente trasmissibilità come il nome civile, di cui vengono a costituire parte integrante.

I predicati dei titoli esistenti prima del fascismo restano come parte del nome; così che quei predicati potranno esser tutelati in tutte le forme previste dalla legge a tutela del diritto al nome (articolo 6-7 codice civile).

Invece i predicati dei titoli concessi dal fascismo, sono, a causa del periodo storico in cui sorsero, incompatibili con la Repubblica democratica.

Pertanto il titolare di un cognome con predicato potrà trasmetterlo a tutti i suoi discendenti, legittimi e naturali, e al figlio adottivo, purché, secondo la lex tituli, questa trasmissione sia possibile.

Il titolare di un predicato cognomizzato potrà ugualmente portare avanti le azioni di reclamo di nome e di usurpazione di nome.

La cognomizzazione giudiziaria dei predicati ha originato una dibattutissima questione, risolta dalla Corte Costituzionale: sono cognomizzabili solo i predicati dei titoli già riconosciuti dalla Consulta Araldica, o si può prescindere da questo riconoscimento amministrativo?

Esclusa qualche sporadica sentenza, dottrina e giurisprudenza avevano stabilito che il titolo nobiliare con annesso predicato generasse a favore dei successibili nel titolo un «*diritto soggettivo perfetto*», la cui sussistenza non dipende dal riconoscimento amministrativo dello Stato.

Perciò anche chi non avesse raggiunto il riconoscimento durante il periodo monarchico non aveva niente di pregiudicato, potendo ottenere l'accertamento giudiziario della spet-

(6) Carlo MISTRUZZI DI FRISINGA, *Il riconoscimento dei titoli nobiliari in Italia*, in *Boletín del Colégio de Armas e Consulta Heraldica do Brasil*, n. 3. 1957, págs. 17 e seguenti.



tanza del titolo agli effetti della cognomizzazione del predicato, con l'applicazione delle leggi che ottemperavano alla stessa funzione in periodo monarchico.

Ed è su questo punto che si è espressa la sentenza della Corte Costituzionale 8 luglio 1967 (7) che, dichiarando incos-

(7) SENTENZA N. 101 ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente, Prof. ANTONINO PAPALDO, Prof. NICOLA JAEGER, Prof. GIOVANNI CASSANDRO, Prof. BIAGIO PETROCELLI, Dott. ANTONIO MANCA, Prof. ALDO SANDULLI, Prof. GIUSEPPE BRANCA, Prof. MICHELE FRAGALI, Prof. COSTANTINO MORTATI, Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896, n. 313; del R.D. 5 luglio 1896, n. 314; del R.D. 23 marzo 1924, n. 442; del R.D. 23 dicembre 1924, n. 2337, della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R. D. 7 giugno 1943, n. 651 (norme in materia araldica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanze emesse il 13 dicembre 1965 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Gaetani Lovatelli Loffredo, Calcagnini Estense Celio, Cetti Serbelloni Gian Galeazzo ed altri, Ferria Contin Eugenio ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri, iscritte ai nn. 61, 62, 63 e 76 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966;

2) ordinanza emessa il 18 giugno 1966 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Caballini Vincenzo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 192 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 18 novembre 1966;

3) ordinanza emessa il 7 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Lopez y Royo Francesco e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1967 - e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967.

Visti gli atti di Costituzione di Gaetani Lovatelli Loffredo, Calcagnini Estense Celio, Cetti Serbelloni Gian Galeazzo, Ferria Contin Eugenio, Caballini Vincenzo e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;



PIER FELICE DEGLI UBERTI Y PALERMO

tituzionale tutta la legislazione nobiliare del Regno d'Italia, implicitamente richiama in vita quella vigente negli stati preunitari italiani.

uditi il vice avvocato generale dello Stato Vittorio Pentinaca, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Sandro Diambrini Palazzi, Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini, Gian Galeazzo Stendardi, Alberto Predieri e Giorgio Cansacchi, per Gaetani Lovatelli, Calcagnini Estense, Cetti Serbelloni, Ferria Contin e Caballini.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso dei procedimenti civili, tutti aventi ad oggetto la domanda di aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari, rispettivamente promossi: a) da Loffredo Gaetani Lovatelli, in proprio e nel nome dei figli minori, contro il sindaco di Roma, quale ufficiale di stato civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e contro Lelia Gaetani Howard, Giovannella Gaetani Granier e Topazia Gaetani Markewitch; b) da Celio Calcagnini Estense; c) da Gian Galeazzo Cetti Serbelloni ed altri; d) da Eugenio Ferria Contin ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Roma, con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 13 dicembre 1965, ha sottoposto all'esame di questa Corte la legittimità costituzionale di numerosi complessi di disposizioni relative alla materia araldica e nobiliare.

Il Tribunale, dopo aver ricordato i contrasti giurisprudenziali in merito all'interpretazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, osserva che per accertare l'esistenza di un titolo non riconosciuto alla data del 28 ottobre 1922 è necessario applicare le leggi araldiche emanate in epoca posteriore, alcune norme delle quali condizionano lo stesso diritto al titolo, e rileva che sorge altresì questione sulla permanenza del diritto all'iscrizione del titolo in alcuni pubblici registri, secondo la disciplina da quella stessa legislazione dettata.

Le ordinanze riferiscono che nel corso dei quattro giudizi l'Avvocatura dello Stato, con l'adesione del pubblico ministero, ha eccepito l'inapplicabilità delle norme araldiche a causa della loro incompatibilità con l'art. 3 della Costituzione ed ha osservato che, nell'ipotesi dell'accertamento del diritto a un titolo non riconosciuto, il giudice non si limita a conservare effetti già esauriti, ma attribuisce alla legislazione nobiliare nuova ed attuale efficacia, conferendo al titolo un sostanziale riconoscimento. Da ciò, secondo il Tribunale, scaturisce una vera e propria questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto sia le norme emanate in epoca successiva al 28 ottobre 1922 sia quelle anteriori a tale data. Il giudice a quo conclude osservando che, nonostante l'esistenza di seri dubbi sulla esattezza della tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, non può escludersi con certezza l'incompatibilità fra le norme ordinarie in discussione e la Costituzione e conseguentemente solleva la questione di legittimità costituzionale, rilevante e non manifestamente infondata, del R.D. 23 dicembre 1924, n. 2337; del R.D. 23 marzo 1924, n. 442; della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 21 gennaio



Secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale il secondo comma della disposizione XIV nello stabilire che i pre-

1929 n. 61; del R.D. 16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 7 giugno 1943, n. 651; del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896, n. 313 e del R.D. 5 luglio 1896, n. 314, in riferimento all'art. 3 ed alla XIV disposizione della Costituzione.

2. Le quattro ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 14 maggio 1966.

Innanzi a questa Corte si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri (atto 29 gennaio 1966), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il signor Loffredo Gaetani Lovatelli (atto 24 febbraio 1966), rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Bracci; il signor Celio Calcagnini Estense (atto 22 febbraio 1966), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Diambri Palazzi; i signori Cetti Serbelloni (atto 26 maggio 1966), rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Mela, Giorgio Cansacchi e Gian Galeazzo Stendardi; ed i signori Ferria Contin (atto 5 aprile 1966), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Scassellati Sforzolini.

L'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato il contenuto dei vari atti di legislazione araldica (tutti connessi alla prerogativa regia ed agli artt. 79 e 80 dello Statuto del Regno), sostiene la loro assoluta inconciliabilità con la Costituzione e, in particolare, osserva che la XIV disposizione, nel cancellare in ossequio al principio di eguaglianza ogni distinzione nobiliare, ha voluto far salvo agli ex insigniti delle soppresse distinzioni il diritto, comune ad ogni cittadino, alla conservazione e tutela del proprio nome, sicché la c.d. cognomizzazione del predicato non può non riferirsi se non a coloro il cui titolo nobiliare sia stato già riconosciuto in data anteriore al 28 ottobre 1922: ed infatti, se al secondo comma della XIV disposizione si desse una più lata interpretazione, si porrebbe all'assurdo di porre nel nulla il primo comma (in via incidentale e indiretta si opererebbe un nuovo riconoscimento di titoli nobiliari), si trasformerebbe in permanente la norma transitoria, si terrebbero impegnati in vertenze del genere pubblici uffici amministrativi e giudiziari, e si renderebbe paradossalmente incostituzionale, per contrasto con l'art. 3, il secondo comma della XIV disposizione. Quest'ultimo, secondo l'Avvocatura, deve essere correttamente interpretato nel senso che esso prende in considerazione solo i titoli i quali al 28 ottobre 1922 avessero ottenuto quel riconoscimento senza del quale un titolo è da considerare privo di rilevanza giuridica e, quindi, di giuridica esistenza. Dai lavori preparatori, ai quali non si può assurdamente negare ogni rilievo giuridico, risulta infatti - così prosegue l'Avvocatura - che l'Assemblea costituente non volle affatto distinguere fra «riconoscimento» ed «esistenza» dei titoli, sicché la legislazione araldica è sicuramente in contrasto sia con l'art. 3 che con la XIV disposizione, e l'incostituzionalità dell'ordinamento araldico necessariamente travolge anche quelle norme in base alle quali si pretende di attribuire agli uffici della pubblica amministrazione oneri ed incombenze in una materia



dicati dei titoli nobiliari esistenti prima del fascismo valgono come parte del nome, si riferisce ai soli titoli che già avevano

oramai priva di ogni rilevanza. L'Avvocatura conclude perciò chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme indicate nelle ordinanze di rimessione e di ogni altra norma facente parte dell'ordinamento araldico.

Secondo la difesa del Gaetani Lovatelli, invece, alla legislazione araldica non può negarsi validità agli effetti dell'applicazione della XIV disposizione, giacché ad essa occorre far riferimento sia per quanto attiene all'esistenza del titolo sia per l'accertamento incidentale necessario in ogni giudizio di cognomizzazione.

Un dubbio di costituzionalità potrebbe porsi, in astratto, nei casi di richiesta di cognomizzazione di un predicato non riconosciuto a norma della legislazione araldica, ma anche in questo più limitato aspetto la questione apparirebbe infondata alla luce dell'ampia formulazione della norma costituzionale e del valore dichiarativo dei provvedimenti di riconoscimento.

La difesa del signor Celio Calcagnini Estense sostiene che nel secondo comma della XIV disposizione la parola «esistenti», riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, va collegata alla esistenza storico-araldica del titolo da cognomizzare e che il diritto al predicato, una volta venuto meno il diritto al riconoscimento del titolo nobiliare come tale, è un semplice diritto anagrafico di cognomizzazione, che incide sulla formazione del nome e cognome spettante alla persona fisica in forza dell'art. 6 del Codice civile: e poiché è la stessa Costituzione a volere che, nei limiti di tale diritto, la ricerca debba di necessità effettuarsi in base alla legislazione araldica vigente al momento della sua entrata in vigore, la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata.

Ad avviso della difesa dei signori Cetti Serbelloni, il rapporto fra la legislazione anteriore al 1948 e la Costituzione va posto in termini non di legittimità costituzionale ma di abrogazione tacita a norma dell'art. 15 delle preleggi e, di conseguenza, la competenza a giudicarne non appartiene alla Corte ma all'autorità giudiziaria, alla quale spetta di accertare gli effetti abroganti che una norma precettiva, quale è quella contenuta nella XIV disposizione, spiega sulle leggi anteriori. Dopo aver ricordato i contrasti interpretativi e la soluzione data dalla Cassazione nel senso che sono cognomizzabili i predicati dei titoli esistenti prima del 1922 ancorché non riconosciuti dalla Consulta, la difesa sostiene che l'interpretazione della norma costituzionale non spetta alla Corte, tanto più nel caso di specie, nel quale l'interpretazione da eliminare è ormai «generale e convalidata». D'altra parte un contrasto costituzionale potrebbe ravvisarsi solo ove l'interpretazione data dalla Cassazione alla XIV disposizione risultasse incompatibile con il sistema precettivo della Costituzione: il che non è, perché entrambe le tesi interpretative di quella norma sono compatibili con la lettera e con lo spirito della Costituzione, ed anzi quella accolta dalla Cassazione risulta meglio conciliabile col precetto costituzionale, perché evita



ottenuto il riconoscimento nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento nobiliare, e non anche a quelli che comunque

di conferire una efficacia costitutiva e definitiva agli atti della Consulta che la Costituzione volle abolire. Nel merito la difesa osserva che per raggiungere l'effetto della cognomizzazione è necessario pregiudizialmente accertare la spettanza del titolo, e poiché ciò discende dalla stessa XIV disposizione non può ravvisarsi un contrasto tra la legislazione araldica e l'art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza, d'altra parte, non esclude un trattamento diverso di situazioni obiettivamente diverse, e perciò, se è vero che le diverse condizioni sociali, razziali etc., non possono di per sé generare una diversità di trattamento, non può dirsi che esse non possono essere rilevanti per giustificare effetti giuridici differenziati: il riconoscimento incidentale del diritto ad un titolo non è destinato a perpetuare distinzioni sociali, ma serve solo a permettere a certe persone, in relazione ad una situazione storica ad esse inerente, di portare un certo cognome.

Né, secondo la difesa, la legislazione araldica contrasta con la XIV disposizione, perché la cognomizzazione del predicato non si identifica col riconoscimento del titolo, e perfino l'interpretazione sostenuta dall'Avvocatura dello Stato non escluderebbe la necessità del ricorso alla legislazione araldica tutte le volte in cui si controvertesse in merito alla legittimità di un atto della Consulta araldica. Quanto al dubbio se la legislazione da prendere in considerazione sia quella anteriore o quella posteriore al 28 ottobre 1922, ferma l'eccezione preliminare che si tratta di questione di abrogazione, si sostiene che essa va risolta nel senso che le leggi successive a quella data sono abrogate, e ciò perché: a) la limitazione del diritto alla cognomizzazione dei predicati esistenti prima del 1922 implica l'accertamento della loro spettanza in base alle leggi allora vigenti; b) la abrogazione retroattiva della prerogativa regia comprende le manifestazioni normative di questa; c) le modifiche alle norme sulla successione nei titoli, in quanto abolirono con semplici regi decreti un diritto soggettivo creato dall'art. 79 dello Statuto, furono anticostituzionali o, quanto meno, inidonee allo scopo.

Sullo specifico punto dell'incostituzionalità dell'art. 3 del R.D.L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito in legge 14 aprile 1924, n. 89) e dell'art. 73 del R.D. 7 aprile 1943, n. 651, la difesa osserva che il precetto ivi contenuto si limita ora a disporre la iscrizione nei registri araldici delle sentenze di cognomizzazione, e non già di sentenze costitutive di spettanza di titoli nobiliari, e, sottolineata la differenza fra «registrazione» e «riconoscimento» quale emerge dalla stessa legislazione araldica, sostiene che si deve escludere che sia stata abrogata una norma che si limita a statuire la semplice registrazione di una sentenza di cognomizzazione, tanto più che la procedura di registrazione è certamente tuttora mantenuta per diversi altri provvedimenti (es. concessione di stemmi ai comuni, emissione del titolo di città etc.). La difesa conclude pertanto chiedendo che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata.



fossero oggetto di un diritto risalente ad epoca anteriore a quella data.

Analoghe tesi sono state prospettate dalla difesa dei signori Ferria Contin, la quale, dopo aver ricordato i termini nei quali la questione è stata rimessa alla Corte, sostiene che la XIV disposizione ha abrogato le norme successive al 28 ottobre 1922, ha abrogato quelle anteriori a tale data per la parte relativa al riconoscimento dei titoli, ma ha recepito queste ultime nei limiti in cui esse dettano regole utilizzabili per l'accertamento dei predicati cognomizzabili perché afferenti a titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922: dal che deve trarsi la conclusione che l'intera questione, risolvendosi in un'ipotesi di abrogazione o, per le norme anteriori al 1922, di recezione nella XIV disposizione, non rientra nella competenza di questa Corte.

Nel merito la difesa dei Ferria Contin esclude la violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che il legislatore può emanare norme differenziate per situazioni obiettivamente diverse: nella specie il riconoscimento incidentale del diritto al titolo non è diretto all'attribuzione di trattamenti preferenziali non dovuti, ma solo alla cognomizzazione del predicato, e tende quindi a consentire l'esercizio di un determinato e limitato diritto. Quanto alla XIV disposizione, si osserva che alla legislazione araldica prefascista occorrerebbe pur sempre far ricorso ove occorresse decidere controversie tra portatori di titoli nobiliari già riconosciuti dalla Consulta, e ciò conferma che si tratta di norme coerenti con la Costituzione. Le stesse disposizioni che impongono le iscrizioni e annotazioni nei libri araldici non attengono al riconoscimento di un titolo, ma costituiscono esecuzione di un provvedimento di ben altro contenuto.

La difesa conclude chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

3. L'Avvocatura dello Stato, i signori Cetti Serbelloni ed i signori Ferria Contin hanno depositato memorie nelle quali ulteriormente illustrano le tesi già prospettate. L'Avvocatura, dopo aver denunciato il contrasto insanabile della legislazione araldica con l'art. 3 della Costituzione, mette in evidenza che il secondo comma della XIV disposizione non può che riferirsi a coloro il cui titolo nobiliare e conseguente predicato sia stato già riconosciuto e recepito nell'ordinamento vigente alla data del 28 ottobre 1922, giacché una diversa interpretazione metterebbe nel nulla il disposto del primo comma e produrrebbe aberranti conseguenze. L'uso del termine "esistente" non può condurre a diversa conclusione, perché i titoli nobiliari che non avessero ottenuto riconoscimento di grazia o di giustizia non avevano rilevanza giuridica, come è dimostrato dalle sanzioni che colpivano chi ne avesse fatto uso senza la previa iscrizione nei registri araldici, e dai lavori preparatori della Costituente emerge inequivocabilmente che non si volle minimamente distinguere fra riconoscimento ed esistenza del titolo. L'Avvocatura prosegue richiamando l'attenzione sull'insanabile contrasto fra la Costituzione e la legislazione araldica, dal quale deriva che questa ultima non può essere appli-



Il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari, rileva la Corte, non attiene solo all'attività giudiziaria o amministrativa

cata neppure per l'esame ed il giudizio di atti e fatti giuridici verificatisi sotto il suo impero: il divieto di riconoscimento ex novo dello status nobiliare rende evidente che le norme di diritto araldico, in qualunque epoca emanate, sono in contrasto con la norma costituzionale che quel divieto ha sancito, e la competenza ad accertarlo è indubbiamente della Corte costituzionale, custode e garante dell'esatta osservanza della Costituzione.

La difesa dei signori Cetti Serbelloni sostiene che il primo comma della XIV disposizione rende «inesistenti» per l'ordinamento attuale i titoli nobiliari, sicché si può parlare di una «non disciplina» della materia e, quindi, della mancanza di un presupposto della questione di legittimità costituzionale, atteso che non è configurabile il contrasto fra «una disciplina ed una totale assenza di disciplina». Ciò spiega, secondo la stessa difesa, perché non sussista alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione: se, infatti, la disciplina giuridica dei titoli nobiliari non trova oggi alcuna applicazione per la mancanza di un bene al quale essa possa applicarsi, le relative norme non hanno modo di entrare in conflitto con l'art. 3. Tuttavia, se pur un problema siffatto potesse porsi, esso andrebbe risolto negativamente, perché la «pari dignità sociale» dei cittadini significa esclusivamente la considerazione di cui un soggetto gode nell'ambito sociale e si sottrae, perciò, ad ogni vincolo normativo, nessuna legge potendo mai imporre una maggiore o minore considerazione sociale di determinate attività o di determinate persone.

La difesa prosegue osservando che la legislazione araldica, se ha perduto ogni efficacia per quanto riguarda i titoli nobiliari, la conserva per quanto attiene alla tutela di un altro bene, che è il cognome, col solo limite che gli elementi che entrano a comporlo siano anteriori al 28 ottobre 1922: ciò non nel senso di un già intervenuto riconoscimento formale, ma sotto il profilo di una loro esistenza non illegittima in relazione all'ordinamento del tempo. Un'obiettiva interpretazione della XIV disposizione non può prescindere dal rilievo che il titolo nobiliare esiste a prescindere dal suo riconoscimento, e la distinzione nel tempo operata dalla norma costituzionale dimostra che il punto di riferimento è costituito dall'atto di concessione e che di conseguenza alle regole in cui questo si collocava occorre far capo ai fini della inserzione del predicato nel cognome. Ogni difforme interpretazione, secondo la difesa, violerebbe un diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 22 della Costituzione: in particolare se si ritenesse che possono conseguire l'aggiunta del predicato al cognome solo coloro che ottennero il riconoscimento dalla Consulta araldica, si priverebbero di un diritto, che la Costituzione ha inteso garantire, quanti a suo tempo tale riconoscimento non ottennero e si introdurrebbe una decadenza contrastante col principio che l'art. 2934 del Cod. civ. enuncia per tutti i diritti della personalità.

Né a diversa conclusione può indurre il carattere transitorio della XIV disposizione, atteso che la transitorietà è assicurata dal fatto che solo una



necessaria per l'accertamento o il legittimo uso di un titolo già di per sé esistente, ma comporta che i titoli nobiliari non cos-

cerchia oramai ben definita di soggetti può chiedere l'aggiunta del predicato al nome. La difesa conclude mettendo in rilievo che la disposizione costituzionale implica l'inapplicabilità di tutta la legislazione posteriore al 28 ottobre 1922 e comporta che i predicati esistenti prima di tale data vengano cognomizzati secondo le procedure previste dal R.D. n. 314 del 1896 e dall'ordinamento dello stato civile.

La difesa dei signori Ferria Contin procede, preliminarmente, ad un analitico esame dei singoli testi normativi sottoposti all'esame della Corte, pervenendo alla conclusione che alcuni di essi - nella memoria specificati - non hanno forza di legge ovvero, in quanto contrastanti con lo Statuto del Regno non hanno validità, e quindi non possono costituire oggetto di una controversia di legittimità costituzionale. D'altra parte - si aggiunge -, dal momento che gli artt. 79 e 80 dello Statuto recepirono nell'ordinamento unitario le norme nobiliari preunitarie e dal momento che queste non sono state validamente abrogate, per quanto riguarda l'ordine di successione dal R.D. 16 agosto 1926, n. 1489 e per quanto riguarda concessione, riconoscimento ed uso dal R.D. 21 gennaio 1929, n. 61 o dal R.D. 7 giugno 1943, n. 651, nessuna incidenza sul processo a quo può spiegare la decisione della Corte, chiamata a pronunciarsi su norme postunitarie, diverse da quelle preunitarie in virtù delle quali i signori Ferria Contin hanno proposta l'azione.

Ciò posto la difesa rileva che, così precisato il *thema decidendum*, appare chiaro che il Tribunale di Roma ha proposto alla Corte una mera questione di interpretazione della XIV disposizione, non proponibile come tale e sulla cui soluzione le norme denunciate non esercitano alcuna influenza, e prosegue rilevando che la scelta fra l'una o l'altra interpretazione di quella norma non dipende in nessun modo dalla compatibilità o meno delle norme denunciate con la Costituzione, ma discende dalla valutazione che l'interprete crede di dover dare alla volontà dei costituenti. Né può venire in discussione il principio di eguaglianza che, se violato dal diritto di cognomizzare il predicato, sarebbe violato tanto se quel diritto competesse ai soli ex titolati riconosciuti quanto se lo si riconoscesse agli ex titolati come tali: violato, dunque, dalla stessa XIV disposizione. A tale aberrante conclusione, secondo la difesa, si perviene partendo dall'erronea premessa secondo la quale il secondo comma del precetto costituzionale costituisce un'eccezione al principio espresso nel primo, laddove, invece, si tratta di cosa ben diversa: e, cioè, l'esistenza ante 1922 di un titolo nobiliare appoggiato ad un predicato costituisce un fatto al quale l'ordinamento riconnette il solo diritto di operare l'aggiunta al cognome. Ciò significa che le norme araldiche restano fuori dell'ordinamento repubblicano, ma non toglie che ad esse occorra far capo, come a fonti storiche, per accertare alla loro stregua l'esistenza del presupposto di fatto cui la cognomizzazione è legata. Dal che consegue - così conclude la difesa - che non sussiste alcun problema di costituzionalità delle norme araldiche.



tituiscono contenuto di un diritto, non conservano alcuna rilevanza, restando fuori del mondo giuridico.

4. Con ordinanza emessa il 18 giugno 1966 nel procedimento civile pendente tra il signor Vincenzo Caballini, in proprio e quale rappresentante dei figli minori, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Bologna, dopo aver rilevato che al fine di stabilire se possa farsi luogo alla cognomizzazione del predicato di un titolo nobiliare non riconosciuto dalla Consulta araldica anteriormente al 1 gennaio 1948 occorre risolvere il problema della conciliabilità della legislazione araldica con l'art. 3 della Costituzione, osserva che una soluzione positiva determinerebbe la trasformazione della XIV disposizione da transitoria in permanente e, in accoglimento di un'eccezione formulata dal P.M., solleva, perché rilevante e non manifestamente infondata, la relativa questione di legittimità costituzionale, rimettendo gli atti a questa Corte «per la risoluzione della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto, con l'art. 3 e con la disposizione transitoria XIV della Costituzione, delle norme del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896, n. 313; del R.D. 5 luglio 1896, n. 314; del R. D. 23 marzo 1924, n. 442; della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 21 gennaio 1929, n. 61; del R.D. 7 giugno 1943, n. 651; nonché della questione relativa al carattere permanente o transitorio della XIV disposizione finale della Costituzione».

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 12 novembre 1966.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha depositato un atto di deduzioni (2 dicembre 1966) ed una successiva memoria, sostenendo le tesi già descritte negli altri giudizi.

Si è costituito altresì il signor Caballini, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Masé Dari e Giannetto Cavasola, il quale, negli scritti difensivi depositati il 17 settembre 1966 ed il 27 aprile 1967, chiede che la questione sia dichiarata non fondata. A sostegno di tale conclusione la difesa sottopone all'attenzione della Corte le seguenti osservazioni: 1) la c.d. cognomizzazione del predicato, legittima perché prevista dalla stessa Costituzione, non viola l'art. 3 della Costituzione perché non attribuisce alcun privilegio, tale non potendo definirsi il conferimento di un determinato cognome. 2) L'interpretazione del secondo comma della XIV disposizione sostenuta dall'Avvocatura è inesatta perché nel vocabolario comune, nella terminologia giuridica ed in quella araldica il vocabolo «esistenti» è diverso dal vocabolo «riconosciuti», come dimostra lo stesso esame dei due commi del precetto costituzionale. 3) Le leggi araldiche, la dottrina e la giurisprudenza suffragano la tesi che l'atto di riconoscimento ha natura puramente dichiarativa, e non è immaginabile che i costituenti abbiano ignorato questa realtà, alla quale le espressioni usate nella XIV disposizione perfettamente corrispondono: e l'interpretazione che ne consegue, secondo



L'ordinamento non può, pertanto, contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno

la quale la cognomizzazione é ammessa per predicati di titoli esistenti ancorché non riconosciuti é di gran lunga prevalente sia nella dottrina che nella giurisprudenza. 4) Da ciò consegue la permanenza in vigore delle norme in base alle quali occorre accertare se un titolo esistente o no prima del 28 ottobre 1922, e ciò a meno che non si voglia rendere assurdamente inoperante la XIV disposizione. 5) Il primo comma di quest'ultima rende inoperante l'ordinamento araldico per ciò che riguarda i titoli nobiliari in sé considerati, ma non preclude che, al fine della cognomizzazione, venga accertato in base a quelle norme il fatto storico dal quale discende la cognomizzazione (la quale non riguarda il titolo, ma il predicato): a questi limitati effetti la legislazione araldica non viola l'eguaglianza dei cittadini. 6) La XIV disposizione, demandando ad una futura legge la soppressione della Consulta, fornisce un ulteriore indice dell'attuale vigenza dell'ordinamento araldico, sempre imperniato sulla istituzione e sul funzionamento di quell'organo, fino al punto che é difficile sceverare la materia a questo attinente dall'intero complesso normativo. 7) Circa la distinzione fra legislazione anteriore o posteriore al 28 ottobre 1922 —peraltro indifferente ai fini della decisione del processo a quo— il rinvio della soppressione della Consulta ad una futura legge sembra presupporre che per intanto restino in vita tutte le leggi vigenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. 8) Ai fini della qualificazione della XIV disposizione come transitoria o permanente conta solo il suo contenuto, e questo non é tale da limitare nel tempo né il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari né il diritto alla cognomizzazione, esercitabile ogni momento, quando ne ricorrano i presupposti.

5. Le stesse questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dal Tribunale di Roma con altra ordinanza emessa il 7 novembre 1966 nel procedimento pendente fra il signor Francesco Lopez y Royo contro il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Tribunale, dopo aver riportato i termini nei quali l'Avvocatura dello Stato aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della legislazione araldica, afferma che non é infondato il dubbio circa la conformità alla Costituzione delle norme araldiche emanate in epoca anteriore o successiva al 28 ottobre 1922, giacché in base ad esse il giudice dovrebbe in sostanza svolgere un'attività di riconoscimento dei titoli nobiliari, in contrasto col divieto contenuto nel primo comma della XIV disposizione; e se anche non si dovesse seguire la tesi dell'Avvocatura dello Stato - secondo la quale il diritto alla cognomizzazione riguarda i soli predicati riconosciuti prima del 1922 - sussisterebbe pur sempre il dubbio se possa applicarsi la legislazione posteriore a tale data ed in quali limiti e con quali modalità debba essere osservata quella anteriore. Affermando che questi problemi, i quali nascono dalla incerta compatibilità della legislazione ordinaria con la Costituzione, danno



alle quali la Costituzione disconosce contenuto di diritto e rilevanza giuridica (8).

luogo ad una questione di legittimità costituzionale, il Tribunale ne rimette l'esame a questa Corte negli stessi termini delle precedenti ordinanze.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia nell'atto di deduzioni (depositato il 16 marzo 1967) che nella successiva memoria ha illustrato le tesi già sostenute nei precedenti giudizi.

6. Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno oralmente illustrato le rispettive tesi ed hanno insistito nelle descritte conclusioni.

Considerato in diritto

1. Le sei ordinanze del Tribunale di Roma e del Tribunale di Bologna propongono le stesse questioni di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente trattati nell'udienza pubblica, vanno riuniti e definiti con unica sentenza.

2. Dalle motivazioni delle ordinanze di rimessione risulta che i vari testi normativi sottoposti all'esame della Corte (alcuni indicati con errori, di data e di numero, che vengono corretti nel dispositivo della presente decisione) sono stati impugnati non in tutte le singole disposizioni, ma solo nelle parti in cui essi trovano applicazione: a) per l'aggiunta al nome di predicati attinenti a titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, ancorché non riconosciuti; b) per la sottoposizione delle vicende del relativo diritto e delle forme e dei modi della sua tutela giudiziaria ad una disciplina difforme da quella del comune diritto al nome.

Le questioni, così delimitate nel loro oggetto, rientrano nella competenza di questa Corte. Le ordinanze, infatti, pongono il problema della compatibilità di atti aventi forza di legge con disposizioni costituzionali, e perciò chiedono che sia accertato, nei modi previsti dall'ordinamento, se il giudice debba applicare o disapplicare norme sulla cui conformità alla Costituzione cade un dubbio non manifestamente infondato. E per quanto il rapporto fra la c.d. legislazione nobiliare e la XIV disposizione transitoria e finale non si ponga, segnatamente per la questione descritta sub a), in rigorosi termini di abrogazione, ma piuttosto di strumentalità (nel senso, cioè, che il ricorso a quelle leggi sarebbe mezzo per l'applicazione della norma costituzionale, ove questa fosse intesa nel modo meno restrittivo), é da rilevare che il principio enunciato fin dalla sentenza n. 1 del 1956 giustifica la sussistenza della competenza di questa Corte tutte le volte in cui l'applicabilità di una legge ordinaria sia strettamente condizionata, come nella specie accade, al riscontro con un precetto costituzionale.

3. Gli atti impugnati - eccetto quelli convertiti in legge (così il R.D.L. 20 marzo 1924, n. 442, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337, convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597)-tro-



Così l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sus-

vano la loro fonte nella c.d. prerogativa regia riconosciuta dall'art. 79 dello Statuto, e perciò, in quanto costituiscono espressione di una potestà normativa primaria direttamente attribuita dalla Costituzione allora vigente, essi sono dotati di forza di legge (secondo un principio che, già riconosciuto dalla giurisprudenza, trovò conferma nell'art. 1 dell'ordinamento dello stato nobiliare approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 651), senza che nel loro ambito, a causa di particolarità inerenti al procedimento seguito o in considerazione del contenuto delle norme, siano da distinguere testi che abbiano un puro carattere regolamentare. La forza di legge esclude altresì che possa essere di qualche rilievo il contrasto che si assume esistente fra il contenuto di alcune disposizioni (in particolare di quelle che hanno ad oggetto la successione nei titoli preesistenti allo Stato unitario, regolata in maniera difforme rispetto a quella prevista dalla legislazione anteriore) e l'art. 79 dello Statuto.

4. La decisione delle questioni proposte dalle ordinanze di rimessione comporta la necessità di accertare se il secondo comma della XIV disposizione, nello stabilire che i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome, si riferisca solo ai titoli che già avessero ottenuto il riconoscimento nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento nobiliare ovvero anche a quelli che comunque fossero oggetto di un diritto risalente ad epoca anteriore a quella data.

Alla soluzione del problema non può recare nessun contributo l'indagine, espressamente sollecitata dal Tribunale di Bologna, sul carattere permanente o transitorio della disposizione costituzionale, e ciò perché la definizione di una norma come transitoria implica solo che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma non esclude che la norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le volte in cui quei fatti o quei rapporti siano oggetto di valutazione giuridica. Né, per altro verso, alcun argomento risolutivo può trarsi dal fatto che l'ultimo comma della XIV disposizione demanda ad una futura legge, tuttora non emanata, la soppressione della Consulta araldica. Dovendosi ritenere che la norma è da riferirsi all'intera organizzazione predisposta per l'adempimento delle funzioni amministrative nella materia araldica (che è più ampia di quella strettamente nobiliare), la circostanza che il Costituente non ne abbia direttamente disposta l'eliminazione non significa che in attesa della futura legge siano state conservate tutte le attribuzioni previste dalla legislazione che la istituì e la regolò, come è dimostrato dalla sicura e non controversa caducazione di tutti quei compiti che strettamente erano inerenti ad un ordinamento giuridico nel quale i titoli nobiliari trovavano piena cittadinanza. Con ciò si vuol dire che non dalle competenze dell'ufficio araldico si può risalire all'interpretazione della XIV disposizione, ma, al contrario, da questa si deve dedurre quali siano attualmente le sue residue funzioni.



sistente, ma piuttosto nel già avvenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione.

La Corte ritiene che il reale significato della norma costituzionale in esame non possa essere accertato se non alla luce del principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale l'ordinamento repubblicano non riconosce i titoli nobiliari. Ed infatti l'incertezza intorno all'interpretazione della qualifica «esistenti» riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, non può essere superata da considerazioni meramente letterali. Vero è che nel passato ordinamento un titolo nobile era da considerare «esistente» indipendentemente dal «riconoscimento» amministrativo o giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento (peraltro necessario al legittimo uso ufficiale del titolo), ma è da escludere che la lettera della norma costituzionale si riferisca all'esistenza del titolo in contrapposto al suo riconoscimento; la contrapposizione, invero, è solo fra titoli anteriori e titoli posteriori al 28 ottobre 1922, e la preposizione normativa esprime in forma lessicalmente positiva la esclusione dei secondi dal c.d. diritto alla cognomizzazione. Sicché, equivalente la frase «esistenti prima del 28 ottobre 1922» a quella «non conferiti dopo il 28 ottobre 1922», è chiaro che l'interpretazione letterale non è idonea alla risoluzione del diverso problema qui in esame, che va, perciò raggiunta con l'impiego di altri canoni ermeneutici: ed anzitutto, attraverso il coordinamento dei due primi commi della disposizione, nel senso che al secondo deve essere attribuito quel significato che maggiormente si concilia col primo. È questo, infatti, ad esprimere la scelta di fondo operata dal Costituente, e con essa ogni altra norma relativa alla materia va di necessità coordinata.

Ciò posto, è da mettere in rilievo che il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari non attiene solo all'attività giudiziaria o amministrativa necessaria, come accadeva nel precedente ordinamento, per l'accertamento ed il conseguente legittimo uso di un titolo già di per sé esistente (e ciò conferma che dalla diversa terminologia usata nel primo e nel secondo comma non può trarsi argomento favorevole alla tesi sostenuta dalle parti private), ma comporta che i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano fuori del mondo giuridico. Da questa premessa, che nessuno contesta, inevitabilmente discende che l'ordinamento non può contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce ogni carattere di giuridicità. E perciò, una volta attribuiti al primo comma quel contenuto e queste conseguenze, è certo da escludere che il secondo possa essere interpretato in un senso che con l'uno e con le altre sarebbe in contrasto. Ciò accadrebbe ove si accogliesse la tesi che, al fine della cognomizzazione, il giudice debba accertare l'esistenza del titolo in capo a questo o a quel soggetto, valutarne le vicende alla stregua delle regole proprie del regime successorio nobile e dare piena applicazione alla legis-



In conclusione si impone un atteggiamento di maggiore pragmatismo per affermare onestamente che nella Repubblica

lazione araldica fino al punto —secondo la teoria che appare più coerente con le promesse— da potersi pronunziare solo previo contraddittorio dell'interessato con l'ufficio araldico (legislativamente definito come rappresentante della regia prerogativa) e con provvedimento destinato ad essere iscritto negli appositi libri nobiliari. Né importa che l'accertamento andrebbe compiuto non in funzione del legittimo uso del titolo, ma come strumentale rispetto al diverso diritto relativo all'aggiunta del predicato al nome; ed infatti, nonostante questa finalità, il titolo costituirebbe pur sempre oggetto di un diritto e di una vera e propria tutela giuridica, laddove l'uno e l'altra sono perentoriamente esclusi dal principio enunciato nel primo comma.

Tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce, dunque, che essi possano essere giudizialmente accertati e perciò il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione.

Siffatta conclusione, oltre a rispondere all'esigenza di una corretta interpretazione sistematica desunta dal necessario coordinamento dei due primi commi della XIV disposizione, trova pieno conforto nei lavori preparatori, dai quali si ricava che intento del Costituente fu quello di evitare che dal disconoscimento dei titoli nobiliari potesse derivare una lesione del diritto al nome (il che, ovviamente, esclude la cognomizzazione attuale di predicati mai riconosciuti e perciò mai legittimamente usati come elemento di individuazione del casato) ed è, nel contempo, l'unica che appaia conciliabile con la «pari dignità sociale» garantita dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione. Su quest'ultimo punto, infatti, va respinta la tesi sostenuta dai signori Cetti Serbelloni, secondo la quale tale formula sarebbe priva di ogni possibile contenuto giuridico, giacché essa esprime un principio generale che da un lato importa l'illegittimità di tutte le misure legislative che colleghino particolari distinzioni di rilevanza sociale a circostanze che non siano dipendenti da capacità e da meriti personali, dall'altra concorre ad interpretare le stesse norme costituzionali nel senso più rispettoso di siffatta esigenza. Ora, come è indubbio che il primo comma della XIV disposizione è chiaramente ispirato al fine di meglio garantire, nel senso anzidetto, la parità dei cittadini, così è certo che il secondo comma deve essere inteso in modo da escludere che per altra via venga consentita una perdurante ed indefinita efficacia della legislazione nobiliare.

5. Da quanto fin qui si è detto discende che non sono compatibili con il secondo comma della XIV disposizione gli atti impugnati, per la parte in cui essi dovrebbero trovare applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari i quali, ancorché siano anteriori al 28 ottobre 1922, non abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento.



Italiana sia la nobiltà non riconosciuta che quella riconosciuta durante il Regno d'Italia non hanno più alcuna possibilità di ottenere un riconoscimento giuridico (9).

Va aggiunto che l'interpretazione della norma costituzionale nei sensi innanzi descritti e la considerazione che il diritto alla cognomizzazione impone che il predicato segua in tutto la sorte del nome giustificano altre due conseguenze: a) che le vicende del diritto attribuito dal secondo comma della XIV disposizione devono ormai essere valutate non secondo le norme che regolavano la successione nei titoli nobiliari, ma alla stregua di quelle che disciplinano i modi di acquisto del nome; b) che la tutela di tale diritto sotto ogni aspetto (sia per quanto attiene alle forme del procedimento ed ai soggetti legittimati a prendervi parte sia per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti) deve seguire le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome. Queste conclusioni ricevono ulteriore conferma dall'art. 3 della Costituzione, essendo certo che l'assoggettamento del diritto all'aggiunta del predicato al regime proprio dei titoli nobiliari non potrebbe trovare alcuna giustificazione in un ordinamento che a questi, con norma costituzionale, nega ogni autonoma rilevanza. Anche per questa parte, dunque, va dichiarata la illegittimità costituzionale degli atti legislativi sottoposti al controllo della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del R.D. 11 dicembre 1887, n. 5138, del R. D. 2 luglio 1896, n. 313, del R. D. 5 luglio 1896, n. 314, del R. D. L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473), del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337 (convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597), del R. D. 16 agosto 1926, n. 1489, del R. D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R.D. 7 giugno 1943, n. 651, nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione; nonché nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 8 luglio 1967.

(8) *Pubblichiamo di seguito la circolare del Ministero dell'Interno n.10/2008*: «Risultano pervenute numerose domande di modifica del cognome, volte ad evidenziare l'appartenenza ad una famiglia che prima della instaurazione della Repubblica fosse in possesso di un titolo nobiliare. La gran parte delle domande risultano però inammissibili alla luce delle norme vigenti, come interpretate dalla Corte Costituzionale con sentenza 101 del 1967 in quanto volte, in buona sostanza, al riconoscimento in via amminis-



In Italia purtroppo creano situazioni di confusione in coloro che non comprendono bene la materia quei cosid-

trativa del diritto alla cognomizzazione ovvero perché miranti ad ottenere la cognomizzazione di un predicato non esistente. In prima battuta è necessario ricordare che ai sensi della Disposizione Transitoria n. XIV della Costituzione è previsto espressamente che «I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome». Come evidenziato nella precitata sentenza della Corte Costituzionale, il secondo comma della XIV disposizione va interpretato «nel residuo senso che l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente ma nel già intervenuto riconoscimento che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione». Dalle argomentazioni giuridiche sopra riportate discende, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, non solo l'impossibilità di cognomizzare predicati che ancorché siano anteriori al 28 ottobre 1922 non abbiano formato oggetto di riconoscimento durante il rigore del vecchio ordinamento, ma anche la necessità che le vicende relative al diritto al riconoscimento della cognomizzazione dei predicati debbano essere rimesse alla competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale ordinaria, secondo le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome. Pertanto, ogniqualvolta la domanda dell'interessato, seppur formalmente proposta come domanda di modifica del cognome, sia in realtà motivata e giurificata, come spesso accade, dal presunto diritto dell'interessato a vedersi riconoscere il diritto alla cognomizzazione del predicato, tale domanda non potrà in nessun caso trovare accoglimento perché solo l'autorità giudiziaria ordinaria ha competenza a verificare la titolarità di un simile diritto. In tali casi trattasi infatti di un'azione di accertamento di un diritto soggettivo dei cittadini (art. 6 cod. civ.) che non rientra nell'ambito discrezionale dell'autorità amministrativa. Il cittadino dovrà pertanto necessariamente proporre un'azione in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché nei confronti degli eventuali controinteressati, come confermato dalla giurisprudenza unanime e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo 1991 n. 2426. Si ricorda che con tale sentenza la Corte di Cassazione ha altresì statuito che l'ufficiale dello stato civile non ha la legittimazione passiva a partecipare al contenzioso, in quanto l'ufficiale dello stato civile si pone in veste di mero esecutore degli ordini derivanti dal disposto della sentenza e non come parte in causa. In tali casi, le Prefetture dovranno pertanto informare i richiedenti della necessità di una simile procedura giudiziaria, facendo presente che la proposizione di una domanda di modifica del cognome al fine di ottenere la cognomizzazione del predicato verrebbe rigettata per carenza di competenza. La procedura di modifica, aggiunta o cambiamento di cognome di cui agli artt. 82 ss del DPR 396/2000 resta utilizzabile solo ed esclusivamente nel rispetto dei principi generali



detti «provvedimenti di riconoscimento o successione nobiliare» emanati da associazioni private (10) che si auto-definiscono «nobiliari» e che applicano addirittura leggi nobiliari (11) dichiarate incostituzionali dalla Suprema Corte e che devono ritenersi congelate al 31 dicembre 1947, «provvedimenti» che di fatto rappresentano quindi solo un nonsense.

Non dobbiamo dimenticare che se in via utopistica fosse ancora nuovamente possibile il riconoscimento statale della nobiltà, si dovrebbe tener conto anche del fatto che il diritto si è evoluto, mutando molte delle sue leggi in seguito, ad esem-

adottati in materia di modifica o aggiunta del cognome. A titolo di esempio, la predetta procedura potrà essere utilizzata per aggiungere un predicato che risulti già cognomizzato in capo alla madre o altro parente, al fine di mantenere esistente il cognome che altrimenti andrebbe ad estinguersi. In questi casi, sarà cura delle Prefetture acquisire tutta la documentazione dalla quale emerga incontestabilmente l'avvenuta cognomizzazione, trasmettendo altresì un motivato parere che analizzi con particolare attenzione la sussistenza o insussistenza dei requisiti per i quali si ritiene possibile un procedimento di mutamento del cognome ai sensi della normativa vigente e di quanto dettagliato dalla presente circolare. Infine si ricorda che in nessun caso sarà possibile utilizzare la procedura di mutamento del cognome al fine di creare, come viene a volte richiesto, un cognome basato su di un predicato inesistente ovvero non riconosciuto nei limiti temporali di cui alla disposizione XIV. Una simile domanda sarebbe chiaramente volta ad aggirare i limiti precisi posti dalla disposizione costituzionale, cercando di raggiungere per via amministrativa un risultato altrimenti non raggiungibile per via giudiziaria. Pertanto nel caso di presentazione di domanda di modifica o aggiunta di cognome, al fine di aggiungervi un predicato, sarà opportuno acquisire in ogni caso in prima battuta il parere dell'Archivio centrale dello Stato Ufficio Consulta Araldica e nel caso di risposta negativa quanto alla sussistenza di un riconoscimento di un simile predicato, la domanda sarà rigettata. Tanto premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL. quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci nella certezza che verrà posta la massima cura circa la disamina di questi casi e la risoluzione degli stessi. *Il Direttore Centrale Annapaola Porzio*».

(9) Diverso è il discorso sul diritto allo stemma —nella maggioranza dei casi nobiliare— che sebbene non più tutelabile attraverso la Consulta Araldica, può essere tutelato dalla legge come succede per il cognome.

(10) In Italia tutte le associazioni che si dicono «nobiliari» non hanno né possono avere riconoscimento come tali da parte dello Stato.

(11) Regi Decreti del 7 giugno 1943, n. 651 e n. 652.



PIER FELICE DEGLI UBERTI Y PALERMO

pio, all'introduzione del divorzio (12) o della riforma del diritto di famiglia (13), trasformazioni tutte che modificherebbero od addirittura stravolgerebbero le successioni nobiliari.

Oggi chi vive in una Repubblica dove la nobiltà costituisce solo un ricordo nostalgico di generazioni quasi completamente scomparse, dovrebbe avere il coraggio di comprendere che l'unica possibilità di una qualche forma di tutela può risiedere solo nel parlare di *famiglie storiche*, ovvero quelle che generalmente equivalgono quasi sempre alle famiglie rappresentative dei ceti dominanti del passato, le stesse che comunemente siamo abituati a chiamare nobili.

(12) Il divorzio è disciplinato dal codice civile (articolo 149), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).

(13) Legge 19 maggio 1975, n. 151 «Riforma del diritto di famiglia».